

REGOLAMENTO CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AI CONGEDI PARENTALI DEI DIPENDENTI

Art. 1 - Tipologia dell'intervento

1. L'EBAP (Ente Bilaterale dell'Artigianato Pugliese) sostiene le famiglie dei dipendenti di imprese ubicate in Puglia in regola con i versamenti alla bilateralità artigiana dal 1° gennaio 2022, attraverso una integrazione economica all'indennità di maternità.
2. Per le imprese neo-costituite, sarà verificata la regolarità contributiva nei 6 mesi successivi la costituzione.

Art. 2 - Ammontare e requisiti di accesso

1. L'EBAP interviene con una integrazione al reddito in favore di quanti usufruiscono di congedi parentali per assistere i figli minori fino alla concorrenza del 100% della retribuzione e comunque non oltre il 70% degli importi massimi lordi dei trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge e determinati annualmente dall'INPS con proprio provvedimento. In ogni caso, il contributo non può complessivamente superare la misura massima complessiva di **€ 3.000,00** lordi.
2. Possono presentare domanda di accesso alla prestazione i soggetti di cui al precedente comma che siano diventati genitori **nei 24 mesi precedenti**, anche a seguito di adozione.
3. Il periodo massimo di integrazione su base annua è di **180 giorni (o il corrispondente in ore)** ed è attivabile solo in concorso con l'indennità per congedi parentali (pari al 30% della retribuzione) erogata dall'INPS.
4. L'ammontare della prestazione di cui al presente regolamento è da considerarsi al lordo di ogni onere fiscale e pertanto sarà assoggettato alle eventuali ritenute previste dalla normativa vigente.

Art. 3 - Incumulabilità

1. La prestazione non è cumulabile:
 - nell'arco dello stesso anno solare, con la prestazione EBAP di sostegno alla genitorialità con riguardo al medesimo minore, a meno che non venga richiesta dall'altro genitore ove avente diritto;
 - con identica prestazione EBAP con riguardo al medesimo minore se già richiesta dall'altro genitore ove avente diritto.

Art. 4 - Procedure

1. Le richieste di contributo devono essere compilate, a pena di nullità, sulla specifica modulistica EBAP (MOD_DIP 06), scaricabile dal sito internet www.ebapuglia.it o reperibile presso la sede dell'Ente, delle sue articolazioni territoriali o presso le Organizzazioni costituenti l'EBAP (CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI E CGIL, CISL, UIL).
2. Le domande devono essere presentate/inviare a:
EBAP Puglia - Via Re David, 12 - 70125 BARI oppure, telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica prestazioni@ebapuglia.it o PEC ebapuglia@pec.it.
3. Le domande possono essere presentate anche per il tramite delle articolazioni territoriali dell'EBAP, o delle Organizzazioni costituenti EBAP (CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI E CGIL, CISL, UIL) cui le imprese/lavoratori aderiscono o conferiscono il mandato.
4. In caso la richiesta venga inoltrata a mezzo posta farà fede il timbro postale di invio.

Art. 5 - Documentazione

1. Le domande dovranno essere accompagnate da:
 - fotocopia del certificato di nascita/adozione del minore o, in alternativa, autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i. attestante l'effettiva data di nascita/adozione del minore stesso;
 - copia della ricevuta INPS di presentazione istanza di congedo parentale;
 - copia delle buste paga relative al periodo di congedo parentale da cui si evinca l'importo erogato ai fini del calcolo dell'integrazione;
 - stato di famiglia in esenzione da bollo o stato di famiglia in autocertificazione con allegata fotocopia del codice fiscale dei figli nel cui interesse si avanza la richiesta;
 - certificato indice ISEE in corso di validità;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa all'interno del modulo di domanda attestante l'assenza delle cause di incumulabilità di cui all'art.3 del presente regolamento e che i documenti prodotti sono conformi agli originali;
 - fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità, sottoscritta in originale al margine.
2. L'EBAP si riserva di verificare il possesso dei requisiti di ammissione autocertificati dai richiedenti, adottando i provvedimenti del caso nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci.
3. Le domande saranno regolarmente istruite solo se complete di tutta la citata documentazione. In caso questa risulti mancante o incompleta, gli uffici dell'EBAP richiederanno le necessarie integrazioni che, a pena di decadenza, dovranno pervenire entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L'ente provvederà comunque a fornire riscontro scritto in merito all'esito dell'istruttoria.

Art.6 - Pagamento e tempistica

1. L'istruttoria delle domande sarà curata dall'ufficio prestazioni dell'EBAP, che provvederà a verificare le informazioni contenute nell'istanza.
2. L'EBAP, accertata la conformità delle domande pervenute, erogherà il contributo, al netto degli oneri di cui all'art. 2, comma 4, esclusivamente attraverso bonifico bancario inviato alle coordinate precisate dall'istante nel modulo di richiesta entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta completa dell'intera documentazione prevista (nello specifico, l'erogazione potrà avvenire solo una volta ricevute le copie delle buste-paga relative al periodo oggetto di integrazione).
3. Le richieste pervenute saranno soddisfatte facendo riferimento esclusivamente alla data di presentazione delle domande stesse, così come individuabile dal timbro postale di invio, dalla data ed ora del fax o dal servizio di posta elettronica.

Art. 7 - Clausola di salvaguardia

1. Nel caso in cui le somme disponibili per la prestazione stabilite annualmente dal C.d.A. dell'EBAP non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste pervenute, queste saranno soddisfatte facendo riferimento esclusivamente alla data di presentazione delle domande stesse. I richiedenti eventualmente esclusi dal contributo saranno tempestivamente informati.